

Da: dss-ufc
Inviato: venerdì, 27 gennaio 2023 16:05
A: farmacie
Oggetto: Paxlovid e test
Allegato: FAQ abrogazione della base legale per l'assunzione delle spese per i test.pdf

Gentili colleghe, egregi colleghi,

l'UFSP ci chiede di comunicare quanto segue in merito al Paxlovid.
Inoltre, in allegato, vi trasmetto un documento che riassume le FAQ per i test per il SARS-CoV-2 a partire dal 1 gennaio 2023.

Cordiali saluti.
G. Zanini

=====
Giovan Maria Zanini

farmacista cantonale
CH - 6850 Mendrisio
tel. +41-91/8165941 fax +41-91/8165949
e-mail: giovanmaria.zanini@ti.ch
internet: www.ti.ch/pharma

Gentili Signore, Egregi Signori,

il 21 dicembre 2022 vi abbiamo informato che, con effetto immediato, Paxlovid® può essere ordinato da tutte le farmacie pubbliche o dai medici dispensatori, senza previa prescrizione medica. Le farmacie e i medici dispensatori possono quindi costituire una piccola scorta di Paxlovid® sotto la propria responsabilità, come in condizioni normali. Questa scorta non viene rimborsata dalla Confederazione in caso di scadenza. In questo modo i pazienti hanno diverse possibilità di ottenere Paxlovid® in tempi rapidi (scorta nelle farmacie o presso i medici dispensatori, scorte maggiori presso i punti di distribuzione d'emergenza e i centri cantonali), e l'assunzione dei costi per le consegne di emergenza non è più giustificata. In linea di principio le consegne di emergenza da parte di Alloga sono ancora possibili, tuttavia la Confederazione non si assume più i costi, che vengono fatturati a chi effettua l'ordine.

Per evitare possibili equivoci, richiamiamo nuovamente la vostra attenzione su quanto segue.

Con l'ordine di Paxlovid®, il rispettivo fornitore di prestazioni conferma che:

- PAXLOVID® può essere dispensato solo su prescrizione medica dai medici autorizzati dalla LAMal ed esercitanti a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) a malati di COVID-19 residenti in Svizzera, conformemente ai criteri della Società svizzera di malattie infettive (SSI). La dispensazione a persone non residenti in Svizzera è consentita qualora queste siano in possesso di una prescrizione medica emessa da un medico autorizzato dalla LAMal ed esercitante a carico dell'AOMS e soggiornino in Svizzera. Non sono ammesse prescrizioni di medici che esercitano all'estero o non sono autorizzati dalla LAMal;*
- non sono effettuate prescrizioni o dispensazioni a scopo profilattico;*
- ha preso conoscenza del fatto che la dispensazione, la spedizione o la vendita all'estero sono vietate e in alcuni casi perseguibili penalmente (cfr. art. 86 segg. LATer);*
- ha preso conoscenza del fatto che le ordinazioni effettuate al di fuori degli orari previsti provocano costi per l'ordinante che non sono assunti dalla Confederazione.*

Vi chiediamo di trasmettere queste informazioni a tutte le farmacie pubbliche, ai medici di famiglia e ad altri possibili destinatari nel vostro Cantone.

Restiamo a completa disposizione per eventuali domande e vi ringraziamo della collaborazione.

Distinti saluti

Centro di competenza per la sicurezza dell'approvvigionamento
Gruppo situazione di crisi

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Biomedicina

Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berna
Tel. 058 485 65 00
HMR_COVID@bag.admin.ch



FAQ per i Cantoni e i professionisti della salute in merito alla decisione del Parlamento relativa all'abrogazione della base legale per l'assunzione delle spese per i test per il SARS-CoV-2 a partire dal 1° gennaio 2023

Situazione iniziale

Il Parlamento ha deciso di non prorogare la base legale sancita nella legge COVID-19, che consente l'assunzione delle spese per le analisi per il SARS-CoV-2 da parte della Confederazione. Pertanto la Confederazione le assumerà in conformità all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 soltanto fino al 31 dicembre 2022. **Dal 1° gennaio 2023 la Confederazione non assumerà più le spese per le analisi per il SARS-CoV-2.**

Ciò riguarda tutti i test finora remunerati dalla Confederazione per la protezione della salute pubblica, cioè sia i test individuali sia quelli ripetuti del personale impiegato in infrastrutture critiche (in particolare in quelle sanitarie).

L'abrogazione dell'assunzione delle spese per i test da parte della Confederazione solleva alcune domande poste di frequente, alle quali verrà data risposta in questa sede.

1. Ora i test non sono più rilevanti?

La decisione del Parlamento riguarda la proroga o l'abrogazione della base legale per il finanziamento delle spese per i test sancita nella legge COVID. Il Parlamento non definisce pertanto quando i test sono opportuni o rilevanti.

Tuttavia, la decisione del Parlamento ha come conseguenza che a partire dal 1° gennaio 2023 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non definiranno più una strategia di test nazionale al fine di proteggere la salute pubblica, ma lasceranno alla discrezionalità dei Cantoni di richiedere o promuovere tali test.

I test possono continuare a essere rilevanti in particolare nelle situazioni di seguito elencate.

- **Salute pubblica:** i test possono rientrare in una strategia di test cantonale a protezione della salute pubblica o per esempio possono essere ordinati dal Cantone per indagini epidemiologiche sulle insorgenze. La competenza spetta ai Cantoni.
- **Salute individuale:** in certe situazioni (in particolare per determinate persone particolarmente a rischio) i test possono essere rilevanti per un trattamento terapeutico che richiede una prescrizione medica. La competenza spetta ai medici curanti.
- **Medicina del lavoro:** è anche possibile che i test per il SARS-CoV-2 siano rilevanti in determinati contesti lavorativi (p. es. igiene ospedaliera, personale di infrastrutture critiche). Questo è il compito dei datori di lavoro o, per esempio negli ospedali, di solito del dipartimento di igiene ospedaliera. La competenza spetta ai datori di lavoro.



Non si può pertanto affermare genericamente che i test «non sono più rilevanti», né per quanto riguarda la salute pubblica né dal punto di vista della medicina individuale o della medicina del lavoro. Piuttosto, la rilevanza dei test deve essere determinata a livello di salute pubblica dall'autorità cantonale competente, a livello di salute individuale dai medici e a livello di medicina del lavoro dai datori di lavoro.

2. Quando è ancora opportuno sottoporsi al test?

La Confederazione non emana più raccomandazioni relative ai test, che possono rientrare in una strategia di test cantonale a protezione della salute pubblica o possono essere ordinati dal Cantone, per esempio per indagini epidemiologiche sulle insorgenze.

La decisione del Parlamento ha come conseguenza che dal 1° gennaio 2023 l'UFSP non definirà più una strategia di test nazionale al fine di proteggere la salute pubblica, ma lascerà alla discrezionalità dei Cantoni di ordinare o promuovere tali test.

Per le persone che presentano un alto rischio di decorso grave può essere utile sottoporsi a un test a causa delle conseguenze medico-terapeutiche per la persona testata, se in seguito a un test viene presa la decisione di intraprendere una terapia antivirale anti-COVID-19. I criteri da applicare e la procedura da seguire sono esplicitati in un [documento separato](#)¹. La decisione spetta al medico curante.

Inoltre è lasciato alla discrezionalità dei datori di lavoro di offrire ai propri dipendenti la possibilità di sottoporsi ai test al fine di proteggere la loro salute, di garantire le procedure aziendali nei luoghi di lavoro o di proteggere gruppi di persone vulnerabili (p. es. negli ospedali, nelle strutture sanitarie e negli istituti medico-sociali) e di assumerne le spese.

3. Quando i Cantoni devono pagare le spese per i test?

Dal 1° gennaio 2023 spetterà ai Cantoni decidere in quali situazioni finanziare i test a protezione della salute pubblica (p. es. i test per individuare i focolai in situazioni specifiche) ed emanare inoltre disposizioni relative alla loro esecuzione. I Cantoni sono tenuti ad assumere le spese per i test se vengono eseguiti su ordine del medico cantonale nell'ambito dei provvedimenti nei confronti della popolazione o di singole persone secondo la legge sulle epidemie (cfr. art. 71 lett. a legge sulle epidemie). Rimangono di competenza dei Cantoni l'autorizzazione delle strutture che eseguono i test, come studi medici, farmacie o centri di test gestiti dai Cantoni o su loro incarico (cfr. art. 24 e segg. ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24) e la vigilanza su di esse.

¹ Si veda il documento «Raccomandazioni per l'impiego di terapie precoci e profilassi per la COVID-19 da parte della Società Svizzera di Malattie Infettive (SSI), 28 novembre 2022»: [Elenco dei criteri SSI \(italiano\)](#) (PDF, 284 kB, 28.11.2022)

Maggiori informazioni sono disponibili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > COVID-19: approvvigionamento di medicinali importanti: [Terapie per pazienti COVID-19](#)



4. Quali compiti spettano alla Confederazione in relazione ai test?

L'UFSP informa la popolazione sui test ed emana specifiche raccomandazioni di comportamento.

5. Dove potranno essere eseguiti in futuro i test antigenici rapidi? Chi è autorizzato a eseguirli? Le farmacie sono ancora autorizzate a eseguire test rapidi?

Il Consiglio federale ha prorogato fino al 30 giugno 2024 le disposizioni relative all'esecuzione di test antigenici rapidi al di fuori dei laboratori.

Al di fuori dei laboratori, i test antigenici rapidi per il SARS-CoV-2 possono continuare a essere eseguiti in studi medici, farmacie, ospedali, case di riposo e di cura, istituti medico-sociali nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico, a condizione che siano autorizzati dal Cantone (art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 lett. e ordinanza 3 COVID-19). I prelievi di campioni e i test devono essere eseguiti da persone appositamente formate e secondo le istruzioni del fabbricante del test, sotto la responsabilità di un dirigente di laboratorio, di un medico o di un farmacista. In generale vanno osservate le prescrizioni di cui all'articolo 24 e segg. dell'ordinanza 3 COVID-19.

Si tenga presente che dal 1° gennaio 2023 le spese per i test COVID-19 non saranno più assunte dalla Confederazione, ma dovranno essere sostenute dalla persona che vi si sottopone. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) non assume le spese per i test antigenici rapidi secondo l'elenco delle analisi (si vedano le spiegazioni riportate nella [scheda informativa](#)).

6. Le farmacie sono ancora autorizzate a prelevare campioni per i test PCR?

Sì, in linea di principio ciò è ancora possibile (gli art. da 24 a 24f dell'ordinanza 3 COVID-19 saranno prorogati).

Al di fuori dei laboratori, i prelievi di campioni per le analisi di biologia molecolare possono continuare a essere eseguiti in studi medici, farmacie, ospedali, case di riposo e di cura, istituti medico-sociali nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico, a condizione che siano autorizzati dal Cantone (art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 lett. 3 ordinanza 3 COVID-19). I prelievi di campioni devono essere eseguiti da persone appositamente formate sotto la responsabilità di un dirigente di laboratorio, di un medico o di un farmacista. In generale vanno osservate le prescrizioni di cui all'articolo 24 e segg. dell'ordinanza 3 COVID-19.

Si tenga presente che dal 1° gennaio 2023 le spese per i test non saranno più assunte dalla Confederazione, ma dovranno essere sostenute dalla persona che vi si sottopone (cfr. le domande 7 e 9 relative all'assunzione dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [AOMS]).



7. In futuro i centri di test o le farmacie potranno fatturare all'AOMS in presenza di una prescrizione medica?

No. Secondo l'articolo 4a dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), l'AOMS non assume i costi delle prestazioni dei farmacisti relative al prelievo di campioni per analisi.

In linea di principio, l'AOMS assume i costi delle analisi di laboratorio soltanto se esse vengono eseguite da un laboratorio che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 53 e 54 OAMal nonché agli articoli 42 e 43 OPre.

I laboratori di cui alla LAMal possono fatturare i prelievi di campioni (posizione 4701.00) a carico dell'AOMS soltanto se si tratta di prelievi di sangue (capillare o venoso). Questo non vale dunque per i prelievi di campioni dalla rinofaringe o di campioni salivari.

Le analisi per il SARS-CoV-2 (posizioni dell'elenco delle analisi: 3186.00, 3186.10, 3188.00 e 3189.00) costituiscono una prestazione obbligatoria dell'AOMS soltanto se vengono eseguite in laboratori autorizzati da Swissmedic secondo l'articolo 16 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) in combinato disposto con l'ordinanza concernente i laboratori di microbiologia.

In linea di principio il prelievo di campioni viene eseguito dal medico, il quale può fatturarne le spese secondo TARMED.

8. Quanto costa un test PCR? I prezzi dei test PCR saranno fissati in futuro? I relativi importi sono liberi?

- **Assunzione dei costi da parte della persona testata:** in caso di assunzione dei costi da parte della persona testata si applicano i prezzi del libero mercato. Conformemente all'obbligo di indicazione dei prezzi, prima dell'inizio del servizio i richiedenti devono essere informati del prezzo e del fatto che devono sostenerne i costi di tasca propria.
- **Assunzione dei costi da parte dell'AOMS:** la remunerazione delle spese del test da parte dell'AOMS avviene soltanto se il test ha una conseguenza medico-terapeutica (cioè viene presa la decisione di intraprendere una terapia antivirale) ed è eseguito su prescrizione medica. Si tenga presente che la franchigia e l'aliquota percentuale rimangono a carico dell'assicurato.
 - a.) Esecuzione del test: la consultazione e il prelievo dei campioni sono fatturati secondo TARMED. L'entità di queste prestazioni dipende dall'indicazione medica e non può essere descritta o quantificata in generale. In media si può presumere che una consultazione duri almeno cinque minuti (fr. 16.60 risp. fr. 26.30 nelle cure mediche di base).
 - b.) Analisi in laboratorio: fatturazione in base all'elenco delle analisi. Per ulteriori informazioni si veda la [scheda informativa](#).



9. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie paga ora le spese dei test?

In linea di principio, le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 saranno a carico della persona testata a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le persone con sintomi compatibili con la COVID-19 e per le quali un test ha **una conseguenza medico-terapeutica**, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (**AOMS**) assume su **prescrizione medica individuale** le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 se eseguite ambulatorialmente secondo l'elenco delle analisi (EA; allegato 3 dell'ordinanza sulle prestazioni). È considerata conseguenza terapeutica di un test la decisione di intraprendere una terapia antivirale anti-COVID-19. I criteri da applicare e la procedura da seguire sono esplicitati in un documento separato². La decisione spetta al medico curante.

In caso di assunzione dei costi da parte dell'AOMS si applica la partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale).

Le spese per le analisi per il SARS-CoV-2 eseguite su persone degenti secondo l'articolo 49 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) restano incluse negli importi forfettari per singolo caso di cui all'articolo 49 capoverso 1 LAMal.

L'adeguamento delle limitazioni nell'elenco delle analisi avverrà il 1° gennaio 2023.

Le informazioni dettagliate e i requisiti da soddisfare per l'assunzione delle spese per le analisi per il SARS-CoV-2 da parte dell'AOMS si trovano nella relativa [scheda informativa](#).

10. Cosa si applica alle persone sintomatiche che nell'esercizio della loro professione hanno contatto con persone particolarmente a rischio? Questi test sono pagati dall'AOMS?

La protezione degli altri (test eseguiti per proteggere la salute pubblica o le persone particolarmente a rischio, tra l'altro nelle strutture sanitarie e medico-sociali) non soddisfa i requisiti per l'assunzione dei costi da parte dell'AOMS.

È lasciato alla discrezionalità dei Cantoni e dei datori di lavoro assumere i costi dei test eseguiti al fine di proteggere la salute pubblica e quella dei propri dipendenti, di garantire le procedure aziendali nei luoghi di lavoro e di proteggere i gruppi di persone vulnerabili (p. es. negli ospedali e negli istituti medico-sociali).

2

Si veda il documento «Raccomandazioni per l'impiego di terapie precoci e profilassi per la COVID-19 da parte della Società Svizzera di Malattie Infettive (SSI), 28 novembre 2022»: [Elenco dei criteri SSI \(italiano\)](#) (PDF, 284 kB, 28.11.2022)

Maggiori informazioni sono disponibili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > COVID-19: approvvigionamento di medicinali importanti: [Terapie per pazienti COVID-19](#)



11. Il cambiamento si applica anche ai test ripetuti eseguiti negli istituti medico-sociali e nelle strutture sanitarie?

Il Parlamento ha deciso di non prorogare la base legale sancita nella legge COVID-19, che consente l'assunzione delle spese delle analisi per il SARS-CoV-2 da parte della Confederazione. Pertanto la Confederazione le assumerà in conformità all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 soltanto fino al 31 dicembre 2022. **Dal 1° gennaio 2023 la Confederazione non assumerà più le spese per le analisi per il SARS-CoV-2.**

Ciò riguarda tutti i test finora remunerati dalla Confederazione per la protezione della salute pubblica, cioè sia i test individuali sia quelli ripetuti del personale impiegato in infrastrutture critiche (in particolare in quelle sanitarie).

12. Dato che la Confederazione non assume le spese per i test ripetuti potranno assumerle i Cantoni, per esempio negli istituti medico-sociali o nelle aziende operanti in settori infrastrutturali critici?

La decisione del Parlamento ha come conseguenza che dal 1° gennaio 2023 l'UFSP non potrà più definire una strategia di test nazionale al fine di proteggere la salute pubblica (come i test ripetuti eseguiti nelle strutture sanitarie, negli istituti medico-sociali e nelle infrastrutture critiche), ma lascerà alla discrezionalità dei Cantoni di richiedere o promuovere tali test.

13. L'ordinanza 3 COVID-19 sarà modificata? Ci sarà una nuova ordinanza? Quando possiamo aspettarci una modifica della legge o dell'ordinanza?

Il 21 dicembre 2022 il Consiglio federale ha deciso di prorogare l'ordinanza 3 COVID-19; la proroga entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. La versione vigente di tale ordinanza è disponibile all'indirizzo [818.101.24 - Ordinanza 3 del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus \(COVID-19\) \(Ordinanza 3 COVID-19\) \(admin\)](#)

Dopo il voto finale del Parlamento, la legge COVID-19 è stata pubblicata sul seguente sito web: [Fedlex \(admin.ch\)](#)

14. Per le persone che pagano di tasca propria: i test COVID dovranno essere fatturati ai pazienti?

Sì. In caso di assunzione dei costi da parte della persona testata si applicano i prezzi del libero mercato. Conformemente all'obbligo di indicazione dei prezzi, prima dell'inizio del servizio i richiedenti devono essere informati del prezzo e del fatto che devono sostenerne i costi di tasca propria.

15. È corretto affermare che l'importo fatturato all'AOMS farà riferimento all'elenco delle analisi (EA, allegato 3 dell'ordinanza sulle prestazioni)? Il riferimento non sarebbe quindi più il foglio di calcolo allegato?



La fatturazione delle analisi per il SARS-CoV-2 a carico dell'AOMS si effettua secondo l'[elenco delle analisi](#) (EA, allegato 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31). Per ulteriori informazioni in merito all'assunzione delle spese per le analisi per il SARS-CoV-2 si veda la [scheda informativa](#).

16. Le posizioni menzionate dell'elenco delle analisi (EA) si applicano anche ai test antigenici rapidi?

No, perché i test antigenici rapidi non figurano nell'elenco delle analisi.

I medici possono eseguire test rapidi, ma non possono fatturarli separatamente secondo l'elenco delle analisi. Secondo l'interpretazione generale IG-20 della struttura tariffale TARMED, il kit di test è fatturabile a condizione che il prezzo d'acquisto (IVA compresa) per singolo pezzo superi i 3 franchi.

17. Quali ripercussioni avrà l'abrogazione dell'assunzione delle spese per i test da parte della Confederazione sul rilascio dei certificati COVID alle persone testate o guarite?

- Per le persone che desiderano ottenere un certificato COVID per persone guarite dopo un test positivo (o un certificato COVID dopo un test negativo), in linea di principio non cambia nulla, poiché la possibilità di rilasciare certificati non è interessata dall'abrogazione dell'assunzione dei costi dei test da parte della Confederazione.
- Il rilascio e la revoca dei certificati COVID-19 rimarranno gratuiti per i richiedenti. L'assunzione dei costi da parte della Confederazione o dell'AOMS non è possibile.
- I centri di test e/o le persone autorizzate a rilasciare certificati che cesseranno la loro attività sono invitati a informarne i responsabili cantonali dei certificati COVID.
- Le persone addette all'amministrazione delle autorizzazioni al rilascio di certificati COVID dovranno quindi provvedere tempestivamente a revocare nel [portale elAM](#) gli accessi e le autorizzazioni non più necessari alle persone o alle strutture che cessano l'attività.